

C 2436

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE IX Commissione Trasporti

ART. 1.

All'emendamento 1.100, dopo la parola: viaggio sostituire le parole: alla riduzione dell'impatto ambientale con le seguenti: , del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.

0. 1. 100. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: e in particolare fino a: dal traffico urbano con le seguenti:, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzione dell'impatto ambientale.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche

tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;

b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione;

c) utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;

d) utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;

2. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Caratteristiche del car pooling).

1. Il car pooling svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge costituisce contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.

2. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.

2. 0100. (nuova formulazione). Il Relatore.

